



**AREA RISORSE UMANE**

---

**GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO**

## LE MODIFICHE DELLA FINANZIARIA 2005 AL TUIR E AL DPR 600/1973

Le prossime operazioni di conguaglio fiscale di fine anno saranno influenzate dal secondo importante intervento di riforma dell'IRPEF ad opera della legge Finanziaria per l'anno 2005, n. 311 del 30 dicembre 2004.

Le ulteriori modifiche apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, al sistema della tassazione del reddito delle persone fisiche e che incidono notevolmente sia nella determinazione dell'imponibile fiscale sia nella determinazione dell'imposta dei contribuenti sono rappresentate principalmente dall'introduzione della Family area, vale a dire una serie articolata di "sconti" per la famiglia in sostituzione delle precedenti detrazioni d'imposta e dalla revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito.

Come si ricorderà, il primo passo verso il disegno di riforma dell'IRPEF era già stato avviato con effetto dall'anno 2003 attraverso il pacchetto di misure contenute nella legge Finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002. Si trattava, allora, del c.d. 1° modulo di riforma fiscale che prevedeva:

- l'introduzione della deduzione per garantire la progressività del prelievo, la c.d. "NO TAX AREA"
- la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito
- la ridefinizione di alcune detrazioni d'imposta.

Le nuove norme che caratterizzano il 2° modulo di riforma, a parziale attuazione dei principi di cui alla legge delega n. 80 del 7 aprile 2003, prevedono come già brevemente accennato:

- l'istituzione delle nuove deduzioni per oneri di famiglia (**FAMILY AREA**) in sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia da riconoscere in base ad un rapporto del tutto simile a quello già noto per la No tax area;
- l'eliminazione delle "altre detrazioni" per i redditi di lavoro dipendente, di pensione e per lavoro autonomo;
- la riduzione da 5 a 3 del numero delle aliquote e la rimodulazione degli scaglioni di reddito.
- la ridefinizione di alcune detrazioni d'imposta.

Tecnicamente, la legge Finanziaria è intervenuta, apportando sostanziali modifiche, sia nel corpus legislativo del Testo unico delle imposte sui redditi, sia nell'ambito del DPR 600/1973.

*Le modifiche al TUIR:*

- l'art. 13 ("Detrazioni per carichi di famiglia") è stato rinumerato in **art. 12** e ribattezzato in *"deduzioni per oneri (di famiglia)".* Il nuovo art. 12, dunque, definisce gli importi "teorici" delle nuove deduzioni per figli, coniuge a carico, altri familiari a carico e disciplina altresì le condizioni e il meccanismo per il loro riconoscimento;
- l'art. 12 ("Determinazione dell'imposta") è stato rinumerato in **art. 13** il quale prevede in luogo del precedente sistema composto da 5 aliquote fiscali un sistema basato su 3 aliquote (23%, 33% e 39%) e la ridefinizione dei relativi scaglioni di reddito. In realtà, al numero delle aliquote fiscali occorre aggiungere un contributo di solidarietà da applicare oltre una determinata soglia di reddito (100.000 euro) e che rappresenta come sostenuto dall'agenzia delle Entrate nella circolare 2/1' del 3 gennaio 2005 un'ulteriore aliquota d'imposta. Tale contributo è stato previsto all'art. 1 comma 350 della Finanziaria 2005 ancorché non contemplato all'interno dell'art. 13 del TUIR:

- **l'art. 14** è stato abrogato e di conseguenza sopresse le "altre detrazioni".

*Le modifiche al DPR 600/1973*

Sono stati parzialmente modificati gli articoli 23 e 29 come conseguenza necessaria delle nuove modalità di determinazione dell'imposta.

In particolare, al comma 2, lettera a) e al comma 3 si prevede la rilevanza delle nuove deduzioni (FAMILY AREA) nella determinazione delle ritenute d'acconto sull'imposta delle persone fisiche e nelle operazioni di conguaglio di fine anno e di cessazione del rapporto.

Altra novità importante è rappresentata dalla modifica apportata al comma 3 dell'art. 23 dove viene eliminata la previsione secondo cui il sostituto d'imposta è tenuto a considerare nelle operazioni di conguaglio i compensi e le indennità di cui all'art. 50 c. 1, lett. b) del TUIR.

Trattasi delle **indennità e dei compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità** ad esclusione di quelli clic per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato. Ciò comporta che sarà il lavoratore eventualmente a richiedere al proprio sostituto di provvedere al conguaglio complessivo tenendo conto di questi redditi oppure vi provvederà il lavoratore stesso per il tramite della dichiarazione dei redditi (730 o Unico).

#### RIFERIMENTI LEGISLATIVI

##### **D.P.R. 917/86 (T.U.I.R)**

<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
11	Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no-tax area)
12	Deduzioni per oneri di famiglia (family area)
13	Determinazione dell'imposta
14	(abrogato)
15	Detrazioni per oneri
49	Redditi lavoro dipendente
50	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
51	Determinazione del reddito di lavoro dipendente
52	Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

##### **D.P.R. 600/1973**

<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
23	<b>Ritenute sui redditi da lavoro dipendente</b>
24	<b>Ritenute sui redditi da lavoro dipendente</b>

Per effetto dell'introduzione della family area di cui all'articolo 12 del TUIR nel testo a far data dal 1 gennaio 2005, la base imponibile fiscale a decorrere dalla predetta data si ricava sottraendo dal reddito complessivo del contribuente, oltre agli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e alla No tax area di cui all'articolo 11, anche le nuove deduzioni per oneri di famiglia.

<b>CALCOLO IMPONIBILE FISCALE FINO AL 2004</b>	<b>CALCOLO IMPONIBILE FISCALE DAL 2005</b>
<b>REDDITO COMPLESSIVO</b>	<b>REDDITO COMPLESSIVO</b>
MENO ONERI DEDUCIBILI EX ART. 10 TUIR	MENO ONERI DEDUCIBILI EX ART. 10 TUIR
MENO DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITÀ EX ART. 11 TUIR	MENO DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITÀ EX ART. 11 TUIR
	MENO DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA EX ART. 12 TUIR
=	=
<b>REDDITO IMPONIBILE</b>	<b>REDDITO IMPONIBILE</b>

#### **Base imponibile per i soggetti non residenti**

Per i soggetti non residenti il reddito da assoggettare a tassazione deve essere assunto al netto dei soli oneri deducibili indicati dall'art. 24 del TUIR [(oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e I) del comma I dell'art.10)] e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (NO tax area) ma **non** anche al netto della deduzione per oneri di famiglia (family area).

*(Agenzia delle Entrate Circolare n° 31 del 6/6/2005)*

Di conseguenza la Family area **non deve essere applicata** ai non residenti per la determinazione dell'imponibile fiscale.

**IL CONGUAGLIO DEI REDDITI DI FINE  
ANNO  
(art. 23, c. 3, DPR 600/73)**

I sostituti d'imposta sono tenuti in sede di conguaglio (fine anno o alla cessazione del rapporto) a dare definitività alla tassazione effettuata in via provvisoria sui compensi erogati in ciascuno periodo di paga dell'anno.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo i sostituti d'imposta effettuano il conguaglio tra:

- le ritenute operate sulle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di paga, compreso quello terminante il 12 gennaio dell'anno successivo;
- l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e di valori corrisposti

Escludendo gli arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità di fine rapporto

Riconoscendo la deduzione ex art. 1 I Tuir (no-tax area)

Riconoscendo le deduzioni ex art. 12 Tuir (Family area)

Riconoscendo le detrazioni:

- per oneri ex art. 15 sostenuti per il tramite del datore di lavoro
- per oneri ex art. 15 non sostenuti per il tramite del datore di lavoro se questi vi acconsente
- per spese mediche e per premi di assicurazione sulla vita per erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali

## IL CONGUAGLIO DEI REDDITI DI FINE ANNO (art. 23, c. 3, DPR 600/73)

### CONGUAGLIO A DEBITO INCAPIENTE:

- in caso di incapienza delle retribuzioni, il sostituto può:
- a) versare al sostituto l'importo corrispondente alle ritenute dovute;
  - b) autorizzare il sostituto ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi applicando l'interesse mensile dello 0,50%.

L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato versato per incapienza delle retribuzioni va comunicato al sostituto che provvede al versamento entro il 16 gennaio dell'anno successivo.

### CONGUAGLIO A CREDITO:

Se il conguaglio si chiude a credito il sostituto effettua la restituzione delle maggiori ritenute applicate in corso d'anno.

### PLURALITA' RAPPORTI (CONGUAGLIO COMPLESSIVO):

**In presenza di successivi rapporti con lo stesso lavoratore il sostituto deve tener conto di tutte le somme e valori complessivamente corrisposti e senza alcuna richiesta da parte del sostituto; tale obbligo sussiste anche con riferimento ai redditi assimilati a quello di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto (ad esempio, redditi dal collaborazione coordinata e continuativa)**

**Il lavoratore può chiedere al sostituto di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente, o assimilati, percepiti nel corso dell'anno consegnando entro il 12 gennaio la certificazione unica rilasciata dagli altri soggetti erogatori**

**CONGUAGLIO DEI REDDITI DI FINE ANNO  
(ART.23, c.3,DPR 600/73)**

FACOLTA' DI APPLICARE IN CORSO D'ANNO ALIQUOTE  
SUPERIORI AL FINE DI RIDURRE IL DEBITO IN SEDE DI  
CONGUAGLIO

FACOLTA' DI RIPETERE IL CONGUAGLIO, AD ESEMPIO, PER TENER  
CONTO DI ALTRE SOMME E VALORI NON CONSIDERATI IN PRECEDENZA;  
IN TAL CASO I RELATIVI EFFETTI ECONOMICI DEVONO  
COMUNQUE CONCLUDERSI ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DELL'ANNO  
SUCCESSIVO

## REDDITI SOGGETTI A CONGUAGLIO

Riferimento Normativo	Contenuto	Caratteristiche
Art.23.comma 2,lett.a) D.P.R.600/73  Art. 51 Tuir	Somme e valori corrisposti al dipendente a qualunque titolo percepiti nel corso del periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali	<p>Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi percepiti entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si riferiscono (12 gennaio 2006).</p> <p>Con riferimento ai valori (beni e servizi) il momento di percezione è quello in cui il bene o servizio esce dalla disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.</p> <p>Le ritenute operate sui compensi corrisposti tra il 1° ed il 12 gennaio 2006 andranno versate entro il 16 febbraio dello stesso anno.</p>
Art. 23, comma 2. lett. b) D.P.R. 600/73	Mensilità aggiuntive e compensi della stessa natura	<p>Rientrano in tale categoria tutte quelle somme che sono state corrisposte nel corso dell'anno con frequenza superiore all'ordinario periodo di paga quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità o le somme che adempiono alle stesse funzioni, come le gratifiche natalizie e pasquali, le 200 ore per gli edili, le gratifiche annuali di bilancio, o i cosiddetti premi trimestrali, semestrali o annuali</p>
Art. 23. comma 4 D.P.R. 600/7	Altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dal dipendente nel corso di precedenti rapporti intrattenuti nel corso dell'anno	<p>Tali redditi possono essere inclusi esclusivamente nelle operazioni di conguaglio di fine anno e su richiesta del dipendente: tale facoltà è esercitabile mediante consegna, da parte del dipendente, della certificazione unica (Cud) rilasciata dagli altri datori di lavoro entro il 12 gennaio 2006.</p> <p>In presenza di successivi rapporti di lavoro con lo stesso dipendente il datore di lavoro è obbligato, senza alcuna richiesta, a tener conto di tutti compensi complessivamente corrisposti al medesimo</p>




## REDDITI ESCLUSI DAL CONGUAGLIO

Tipologia		Trattamento
Arretrati relativi ad anni precedenti	⇒	Assoggettati a tassazione separata
Indennità di fine rapporto, e relativi acconti e anticipi	⇒	Assoggettati a tassazione separata
Somme e valori corrisposti dal datore di lavoro dopo il 12 gennaio 2006	⇒	Partecipano alla formazione del reddito dell'anno successivo
Indennità e compensi a carico di terzi comunicati dopo il 12 gennaio 2006	⇒	Il dipendente dovrà presentare la dichiarazione dei redditi nel caso in cui, tenendo conto dei redditi complessivamente percepiti, è dovuta un'imposta superiore a € 10,33
Redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da altro datore di lavoro e non comunicati (tramite consegna della CUD) al sostituto che effettua il conguaglio entro il 12 gennaio 2006	⇒	Il dipendente dovrà presentare la dichiarazione dei redditi nel caso in cui, tenendo conto dei redditi complessivamente percepiti, è dovuta un'imposta superiore a € 10,33.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

### **Somme e valori di cui all'articolo 51 TUIR**

SOMME, BENI E SERVIZI CHE IL DIPENDENTE HA PERCEPITO ENTRO IL 12 GENNAIO DELL 'ANNO SUCCESSIVO, A QUALUNQUE TITOLO, CHE SIANO DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI AL RAPPORTO DI LAVORO



Gli stipendi, i salari, i superminimi, i guadagni di cottimo e le indennità di mancato cottimo, le pensioni e ogni tipo di trattamenti accessori, quali gli straordinari. le mensilità aggiuntive, le gratifiche natalizie e pasquali, e tutti quei compensi comunque denominati che adempiono la funzione delle mensilità aggiuntive e delle gratifiche e premi corrisposti una tantum e quelli periodici, premi trimestrali, semestrali e annuali, i compensi incentivanti, i compensi in natura, le erogazioni liberali, in denaro e in natura, ecc

le indennità comunque denominale, ivi comprese quelle di trasferta (sia pure con il limite previsto nel comma 5 dell'ari. 51 Tuir), per ferie non godute, di cassa o di maneggio di denaro, di residenza, alloggio, di vestiario e rappresentanza, per lavori nocivi e pericolosi. sostitutiva del servi/io di trasporto, integrativa speciale dei dipendenti pubblici, di contingenza. di missione continuativa, di salvataggio una tantum dei dipendenti dei Ministeri trasferiti ad altre amministrazioni a seguito delle procedure di mobilità, ecc., nonché tutte quelle connesse alle peculiari modalità di svolgimento della prestazione come quelle relative alla sede disagiata, al rischio, al luogo sempre variabile e diverso dell'attività o al volo o navigazione (con il limite di cui al comma 6 ari. 51 Tuir) o ai trasferimenti della sede di lavoro (con il limite di cui al comma 7 dell'ari. 51 )

gli assegni di sede e le altre indennità percepite per i servizi prestati all' estero (salvo quanto disposto dai commi 8 e 8-bis art. 51 Tuir): le somme e i valori percepiti sotto forma di partecipazione agli utili

I rimborsi di spese, con esclusione soltanto di quanto disposto a proposito delle trasferte e dei trasferimenti dal comma 5 dell'art. 51 Tuir. Possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snelle/.a operativa, ad esempio per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopiatrice o della stampante, le pile della calcolatrice, etc;

i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo superiore a **€ 3.615,20** limite così stabilito dalla Legge Finanziaria 2005 - (lett. a), c. 2. D.P.R. 917/1986);

le mance, nella integrale misura corrisposta, salvo che per i croupier, per i quali è prevista la riduzione della base imponibile del 25 per cento;

i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali (quelli relativi ad assicurazioni per infortuni professionali sono, invece, esclusi da tassazione) pagati dal datore di lavoro e i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione di cui all' articolo 15, del, sostenute dal

i premi percepiti per operazioni a premio organizzate dal datore di lavoro o da altri per suo conto;

i proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, anche a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Ad esempio, le indennità, le integrazioni e i trattamenti previdenziali e assistenziali, quali la mobilità, la cassa integrazione guadagni, la disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio, quella dell'agricoltura, quella degli edili), la malattia, la maternità e l'allattamento, la TBC e la post-tubercolare, la donazione di sangue, il congedo matrimoniale, l'inabilità temporanea assoluta, di attesa e quella compensativa della parziale perdita di salario, ecc

gli interessi e la rivalutazione su crediti di lavoro.

## LE EROGAZIONI LIBERALI

Sono escluse da ritenuta le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti e, comunque, per un importo non superiore, nel periodo d'imposta, a € 258,22 (erogazioni di importo o di valore superiore, saranno assoggettate a tassazione per la parte eccedente l'importo escluso per legge dalla formazione del reddito di lavoro dipendente) e i sussidi occasionali corrisposti in relazione a esigenze personali o familiari particolarmente rilevanti.

L'espressione "festività o ricorrenze" va inteso nel senso più ampio possibile, e quindi comprensivo di tutte quelle situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare un evento. Rientrano, pertanto, in questa previsione a titolo esemplificativo:


- le Festività religiose e civili e le ricorrenze in senso proprio;
- le festività del dipendente e quelle dell'azienda, quali il cinquantenario

dell'azienda, il raggiungimento di una particolare anzianità, l'apertura di una nuova sede. la Fusione con un'altra società, ed anche il matrimonio o la nascita di un figlio, sempre che analogo comportamento il datore di lavoro assuma nei confronti di tutti i dipendenti o categorie di dipendenti che si trovano nella stessa situazione e quindi, ad esempio, nei casi in cui il datore di lavoro è solito fare un regalo a tutti i dipendenti che si sposano o a tutti quelli ai quali nasce un figlio.

Non possono essere comprese, invece, nell'ambito applicativo di questa disposizione le erogazioni effettuate in relazione al raggiungimento di un certo fatturato da parte dell'azienda

## GLI ONERI DEDUCIBILI

**ART.51  
comma 2  
lett. h)  
TUIR**



Non concorrono a formare il reddito:

- le somme trattenute al dipendente per oneri ex art 10 Tuir
- erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie di cui all'art10comma 1 lett. b) Tuir (portatori di handicap) anche per familiari ex art. 433 c.c.

## CONTRIBUTI A FONDI PENSIONE

Sono deducibili i contributi versati, dal lavoratore e dal datore di lavoro, alle forme pensionistiche complementari nel limite:

- del 12% del reddito complessivo;
- comunque non oltre a € 5.164,57 (L.10.000.000)

.Salvo i limiti sopra indicati, per i titolari di redditi di lavoro dipendente la deducibilità compete per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche complementari; tale condizione tuttavia non si applica:

- *agli iscritti al 28 aprile 1993 ai fondi esistenti a tale data (cosiddetti "vecchi iscritti a vecchi fondi").*
- *nell'ipotesi in cui la fonte istitutiva del fondo sia costituita da un accordo tra lavoratori qualora la forma pensionistica non sia operante dopo due anni.*

Determinazione del reddito complessivo

Ai fini della determinazione del reddito complessivo a cui applicare il limite del 12%, il sostituto d'imposta tiene conto dei seguenti valori:

reddito di lavoro dipendente, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;  
quota contributi a fondi pensione a carico del sostituto medesimo



### ESEMPIO

Si consideri un dipendente che presenta la seguente situazione:

- reddito al netto dei contributi obbligatori	€ 25.000
- quota contributo a fondi pensione a carico datore di lavoro	€ 2.000
- quota contributi a fondi pensione a carico lavoratore dipendente	€ 1.000
- quota TFR destinata a fondi pensione	€ 2.000

Per la determinazione della deduzione si opera come segue: *Calcolo del limite del 12%:*

$$€25.000 + €2.000 = €27.000 * 12\% = €3.240$$

b) calcolo limite doppio TFR

$$€2.000 * 2 = €4.000$$

e) calcolo valore assoluto contributi versati

$$€2.000 + €1.000$$

L'ammontare dei contributi complessivamente deducibili e pertanto pari a €3.000.

## LA "NO TAX AREA"

In base all'art. 11 del TUIR il reddito imponibile deve essere decurtato di una deduzione denominata:

"DEDUZIONE PER ASSICURARE LA  
PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE"  
DETTA ANCHE "NO- TAX AREA"

L'entità di tale deduzione viene determinata principalmente in funzione:

- delle tipologie di reddito del contribuente;
- dell'ammontare del reddito complessivo del contribuente.



## LA "NO - TAX AREA "

LA no-tax area" è così composta da:

- una parte fissa, uguale per tutti i contribuenti;
- una parte variabile, determinata in funzione della tipologia di reddito e
- del reddito complessivo

### LA PARTE FISSA DELLA " NO TAX AREA" ART. 11 COMMA1



In base al comma 1 dell'art. 11 del Tuir, dal reddito complessivo, diminuito degli oneri deducibili ex art. 10, si deduce un importo di € **3.000**. In sostanza è previsto che, per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla tipologia e dall' ammontare del reddito, il reddito complessivo venga decurtato di una deduzione fissa di € 3.000.

REDDITO COMPLESSIVO  
ONERI DEDUCIBILI: EX ART. 10 TUIR

**€3.000**

Tale deduzione fissa di € 3.000, compete sempre interamente e non va rapportata al periodo di lavoro (salvo quanto più avanti specificato in caso di rapporti inferiori all'anno).

A partire dal 1 gennaio 2004, ai fini della determinazione della no-tax area, non va più considerato (in somma) il credito d'imposta per dividendi ex art. 14 I TUIR

## LA PARTE VARIABILE DELLA "NO- TAX AREA "

### ART. 11 COMMI 2, 3 e 4

E' un'ulteriore deduzione prevista per determinate tipologie di reddito, il cui importo va aggiunto alla parte fissa € 3.000

#### "No-tax area" per redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In base al comma 2 dell'art. 1 I del Tuir, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli:

- 49 del Tuir (redditi di lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati nel comma 2 leti. a), (redditi di pensione);
- 50, comma 1, lett. a), b), e), c-bis), d), h-bis) e 1), che sono i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente

spetta un'ulteriore deduzione pari ad **€ 4.500** rapportata al periodo di lavoro nell'anno

Per la determinazione di tale periodo di lavoro, occorre fare riferimento alla prassi, in materia di determinazione dei giorni per il calcolo della detrazione per redditi di lavoro dipendente in vigore fino al 31.12.02 (cfr. C.M. n. 3 del 9 gennaio 1998).

N.B.: tale ulteriore deduzione non è cumulabile con quelle previste per le altre tipologie di reddito.

#### No-tax area" per redditi di pensione

In base al comma 3 dell'art. 1 I del Tuir, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 49 del Tuir, comma 2, lett. a), (redditi di pensione) spetta un'ulteriore deduzione pari ad **€ 4.000** rapportata al periodo di pensione nell'anno

Per la determinazione di tale periodo di pensione, è possibile occorre fare riferimento alla prassi, in materia di determinazione dei giorni per il calcolo della detrazione per redditi di lavoro dipendente in vigore fino al 31.12.02 (cfr. C.M. n. 3 del 9 gennaio 1998).

**N.B. :** tale ulteriore deduzione non è cumulabile con quelle previste per le altre tipologie di reddito.

**No-tax area"contemporanea presenza di redditi di lavoro dipendente e di pensione**

Se un soggetto interrompe un rapporto di lavoro ed inizia a percepire un reddito da pensione, la deduzione va determinata in funzione dei rispettivi periodi; per i periodi contemporanei è possibile beneficiare della deduzione più favorevole.

**ESEMPIO**

Periodo lavoro 1° gennaio - 28 febbraio

Periodo pensione 1° marzo - 31 dicembre

$$4.500 * 59/365 = 727,39 \text{ €}$$

$$4.000 * 306/365 = 3.353,42$$

deduzione teorica pari a 4.080,81 €

N.B.: Si ricorda che ai fini dell'attribuzione della no - tax area e delle detrazioni per lavoro dipendente, l'anno deve intendersi composto al massimo di 365 giorni, anche negli anni bisestili (cfr. circolare n° 3 del 9 gennaio 1998, par. 3.1 ).

N.B. Si ricorda che ai fini dell'attribuzione della no-tax-area e delle detrazioni per lavoro dipendente. L'anno deve intendersi composto al massimo di 365 giorni anche negli anni bisestili .

**DETERMINAZIONE DELLA NO TAX AREA  
IN FUNZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO  
(art. 11 comma 5)**

La misura della deduzione totale di "no-tax area" teoricamente spettante, come determinata in base alla somma della parte fissa di € 3.000 e della parte variabile come sopra individuate, è variabile in funzione del reddito complessivo del contribuente.

Infatti, in base al comma 5 dell'art.11 del Tuir, la misura della deduzione spetta in base al risultato del seguente rapporto:

$$(26.000 + \text{NO TAX FISSA} + \text{NOTA TAX VAR.} + \text{ON. DED} - \text{REDD. COMPL.})$$

---


**26.000**

**SE IL RISULTATO E'  $\geq 1$**




**LA DEDUZIONE  
COMPETE  
PER INTERO**

**SE IL RISULTATO E'  $\leq$  A  
ZERO**



**LA DEDUZIONE NON  
COMPETE**

**SE IL RISULTATO E'  
COMPRESO  
TRA ZERO E 1**



**LA DEDUZIONE E' DETERMINATA  
DAL  
SEGUENTE PRODOTTO**

**NO TAX AREA      \* 0,xxxx  
TEORICA  
(troncamento)**

## DETERMINAZIONE DELLA NO-TAX AREA

### ESEMPIO 1

Ipotizziamo un dipendente con reddito complessivo pari ad € 22.000, periodo di lavoro pari a 365 giorni ed oneri deducibili pari € 2.000.

La deduzione teoricamente spettante è pari alla seguente somma:

$$\mathbf{C\ 3.000 + \text{€}\ 4.500 * \frac{365}{365} = \text{€}\ 7.500}$$

La misura della deduzione spettante in base al reddito complessivo viene determinata come segue:

$$\frac{\mathbf{26.000 + 3.000 + 4.500 + 2.000 - 22.000}}{\mathbf{\text{€}\ 26.000}} = \frac{\mathbf{3.500}}{\mathbf{\text{€}\ 26.000}} = \mathbf{0,519321}$$

la deduzione spettante è pari a:

$$\mathbf{\text{€}7.500 * 0,5192 = \text{€}\ 3894}$$

**CALCOLO DELLA "NO TAX AREA"  
in ciascun periodo di paga**

**ESEMPIO**

Un dipendente a tempo indeterminato con stipendio mensile di 2.500 € (per 12 mensilità), ed oneri deducibili sostenuti per il tramite del datore di lavoro (ad esempio, assegno al coniuge) di 600 € mensili.

**Reddito di lavoro dipendente e complessivo = 30.000 €**  
**Oneri deducibili = 7.200 €**

Deduzione art. 11 spettante:

$$\frac{26.000 + 7.500 + 7.200 - 30.000}{26.000} = 0.4115 \times 7500 = 3.086.53\text{€}$$

**Tale importo deve essere ragguagliato al periodo di paga:**

$$3.086,53 : 12 = 257,21 \text{ €}$$

**CALCOLO DELLA NO – TAX AREA**  
**Rapporti di lavoro inferiori all'anno**

L'ammontare della deduzione teorica spettante va rapportata al periodo di durata

del rapporto di lavoro (tale criterio va applicato anche con riferimento alla deduzione base di € 3.000).

Il sostituto può invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano opportuno, gli elementi che consentano un'applicazione più precisa della nuova deduzione.

Se, ad esempio, un dipendente assunto in corso d'anno dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve assumere, ai fini del calcolo della deduzione spettante, l'intero importo della deduzione teorica base (euro 3.000), a partire dalla corresponsione della prima retribuzione.

Il dipendente può anche chiedere la non applicazione della stessa.

Il sostituto potrà fruire della restante parte della deduzione non goduta:

- in sede di conguaglio, su richiesta dello stesso;
- in sede di applicazione delle ritenute da parte di un eventuale successivo sostituto;
- in sede di dichiarazione dei redditi

**Esempio**

Si supponga un contratto di lavoro con durata dal 1° gennaio al 28 febbraio 2005; in tal caso il dipendente non effettua alcuna richiesta.

La deduzione teorica spettante sarà costituita dalla somma di:

$$3.000 * 59/365 = 484,93 \text{ €}$$

$$4.500 * 59/365 = 727,39 \text{ €}$$

Ipotizzando uno stipendio mensile di 1.500 € si avrà:

$$(26.000 + 1.212,32 - 3000) : 26.000 = 0,9312 \text{ €}$$

$$0,9312 * 1.212,32 = 1.128,97 \text{ €}$$

$$\text{No-tax area gennaio } 1.128,97 * 31 / 59 = 593,1 \text{ €}$$

$$\text{No-tax area febbraio } 1.128,97 * 28 / 59 = 535,78 \text{ €}$$

Se il dipendente avesse richiesto l'intera applicazione della deduzione base:  
 deduzione teorica 3.727,39 (1.863 per mese) spettante interamente → no redditi imponibili

**CALCOLO NO TAX AREA**  
**Operazioni di conguaglio**

La "no-tax area" effettivamente spettante viene determinata in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (fine anno o in corso d'anno).

In tal caso infatti il sostituto ha a disposizione tutti i dati necessari al fine della corretta determinazione della deduzione spettante (reddito complessivo ed oneri deducibili).

Tenuto conto dell'importo della deduzione risultante da tale calcolo il sostituto effettua il conguaglio tra:

- l'ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, comprese anche le somme e valori corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo, se riferiti all'anno precedente;
- l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nell'anno



## NO TAX AREA E COLLABORATORI

Al fine di evitare che più sostituti attribuiscono la deduzione ex art.11 del Tuir il sostituto d'imposta richiede espressamente al collaboratore se, in considerazione del reddito complessivo che presume di conseguire nel periodo d'imposta, ritenga di non usufruire di detta deduzione in sede di effettuazione delle ritenute. In assenza di specifica indicazione del collaboratore per i rapporti inferiori all'anno la deduzione teorica base viene attribuita in base al periodo di lavoro; a tal fine occorre fare riferimento a quanto previsto nel contratto, nella lettera d'incarico o nell'atto della nomina



### **a) Erogazione compensi con cadenza periodica.**

Il sostituto è tenuto a preventivare l'ammontare dei redditi che andrà a corrispondere nel periodo d'imposta.

La deduzione va rapportata al periodo di paga (ad esempio: semestre, bimestre, mese, ecc.).

Salvo diversa indicazione il reddito complessivo corrisponde ai redditi corrisposti dal sostituto.

### **b) Erogazione compenso in unica soluzione.**

La deduzione ex art. 11 e delle altre detrazioni vanno commisurate all'intero ammontare del compenso.

Non va effettuato alcun ragguaglio al periodo di paga.

### **c) Erogazione compenso in più soluzioni con cadenza variabile**

In tal caso non è in grado di conoscere in via presuntiva l'ammontare dei redditi corrisposti.

Applicazione della ritenuta senza operare alcun ragguaglio.

Il committente deve applicare la deduzione di cui all'articolo 11 del Tuir, fin dalla corrisponsione del primo compenso, commisurandola all'ammontare erogato.

In occasione della corrisponsione degli ulteriori compensi in corso d'anno, il sostituto dovrà rideterminare la deduzione spettante sulla base del nuovo reddito complessivo e provvedere ad adeguare le ritenute.

Se il committente è in grado di preventivare i redditi la deduzione ex art. 11 va attribuita sin dalla prima corrisponsione senza ragguaglio al periodo di paga.

## FAMILY AREA – LA DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA

Sulla base delle disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2005, a decorrere dal 1° Gennaio 2005 dal reddito complessivo del contribuente si DEDUCONO, ai sensi dell'articolo 12 del TU1R comma 1, - lettera a), 3.200,00 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

- lettera b), 2.900,00 euro per ciascun figlio ivi compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

La deduzione di cui al comma 1, lettera b), pari a 2.900 euro, risulta, tuttavia, elevata:

- a 3.450,00 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni (c. 2, lettera a);
- a 3.200,00 euro, per il primo figlio, qualora l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato (c. 2, lettera b);
- a 3.700,00 euro per ogni figlio portatore di handicap riconosciuto tale ai sensi della Legge 104/92 (c. 2, lettera e).

**MISURA DELLE NUOVE DEDUZIONI  
PER ONERI DI FAMIGLIA**

<b>CARICO FAMILIARE</b>	<b>IMPORTO TEORICO</b>
<b>CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato</b>	<b>3.200 EURO</b>
<b>FIGLIO anche adottivo, affidato o affiliato</b>	<b>2.900 EURO – da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione</b>
<b>FIGLIO di età inferiore a 3 anni</b>	<b>3.450 EURO- da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione</b>
<b>1° FIGLIO in assenza dell'altro coniuge</b>	<b>3.200 euro</b>
<b>FIGLIO portatore di handicap ai sensi dell'art.3, L.104/1992</b>	<b>3.700 euro - da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione</b>
<b>ALTRI FAMILIARI</b> (art. 433 cc.)conviventi con il contribuente	<b>2.900 EURO – da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione</b>

## CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FAMILY AREA

La nuova disciplina che caratterizza le deduzioni per oneri di Famiglia conferma le precedenti disposizioni che regolamentavano il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia. Più in particolare risulta confermato che:

- per usufruire delle nuove deduzioni per oneri di Famiglia il lavoratore deve dichiarare di averne diritto indicando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni la misura delle deduzioni per i figli a carico e le altre persone a carico indicate nell'articolo 433 del codice civile deve essere ripartita liberamente tra coloro che hanno diritto alla deduzione medesima;
- per essere considerati familiari a carico del contribuente occorre risultare percettori di un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanza diplomatiche, consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica) al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 (nel testo a far data dal 1° Gennaio 2005) del TUIR non superiore a euro **2.840,51**; tale limite di 2.840.51 è fissato col riferimento all'intero periodo d'imposta a nulla rilevando il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso; la deduzione per figli a carico spetta con riferimento a ciascun figlio a prescindere dalla sua età e dalla circostanza che conviva con il contribuente.

Le deduzioni per carichi di Famiglia, sempreché richieste dal contribuente, devono essere rapportate a mese e spettano dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste dalle disposizioni di riferimento fino al mese in cui sono cessate.

Le deduzioni per figlio di età inferiore a 3 anni (euro 3.450), per il 1° figlio in mancanza dell'altro genitore (euro 3.200) e per figlio con handicap (euro 3.700) sostituiscono la deduzione ordinaria per Figlio, di euro 2.900, e sono alternative fra loro nel senso che il contribuente è libero di scegliere la deduzione più favorevole.

I lavoratori extracomunitari residenti in Italia, devono presentare al sostituto di'imposta:

⇒ per I figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia da cui risulti l'iscrizione

degli stessi nelle anagrafi della popolazione:

⇒ per I figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente, formata nel paese di origine, tradotta in Italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine (L.306/03, art.21.c.6-bis).

**Il dipendente può richiedere al sostituto di non applicare le deduzioni per Familiari a carico nell'ipotesi in cui disponendo di altri redditi che concorrono alla Formazione del reddito complessivo presume di avere diritto a deduzioni inferiori quelle che gli sarebbe riconosciute da sostituto.**

## ALCUNI ESEMPI DI CALCOLO DELLE DEDUZIONI TEORICHE

### **Lavoratore con I figlio a carico nella misura del 100%**

Nel mese di agosto (giorno 9) si verifica il decesso dell'altro genitore.

Il lavoratore, unico genitore in vita, può usufruire della deduzione per il figlio a carico nella seguente misura:

- $2.900 \times 7/12 \times 100\% = 1.691,67$  euro (importo è stato ragguagliato a 7 mesi durante i quali era in vita l'altro genitore) .
- $3.200 \times 5/12 = 1.333,33$  euro (l'importo è stato ragguagliato a 5 mesi durante i quali manca l'altro genitore in quanto deceduto).

**3.025 EURO = DEDUZIONE TEORICA PER IL PRIMO FIGLIO.**

Nel mese di marzo (giorno 31 ) nascita del primo figlio.

I genitori ripartiscono liberamente la deduzione nella misura del 70% e del 30%.

Ai genitori spettano le seguenti deduzioni teoriche:

1° genitore:  $3.450 \times 10/12 \times 70\% = 2.012,50$

2° genitore:  $3.450 \times 10/12 \times 30\% = 862,50$

## LIBERA RIPARTIZIONE "FAMILY AREA" TRA I CONIUGI

Con specifico riferimento alla modalità di attribuzioni delle deduzioni per oneri di famiglia, in presenza di due coniugi, va osservato, che l'attuale testo della norma prevede che, debba *"..essere ripartito tra coloro che hanno diritto alla deduzione"*.

Così, come chiarito dalla predetta circolare n° 2 del 3 gennaio 2005, in presenza, ad esempio, di entrambi i genitori che ripartiscono, in misura uguale tra loro, la deduzione teorica spettante per l'unico figlio a carico, l'importo di € 2.900 dovrà essere suddiviso al 50 % e sulla base dell' ammontare risultante (pari ad € 1.450), ciascun genitore deve procedere al calcolo della deduzione effettiva spettante applicando il rapporto di cui al comma 4-ter dell'ari. 12 del TUIR.

Si osserva che, a differenza di quanto previsto dal precedente testo di legge, il nuovo articolo 12 non prevede più che tale ripartizione debba essere effettuata *"..in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascun coniuge"*.

Sul punto va precisato che, in una recente risposta ad un quesito formulato in merito a tale questione (cfr."il sole 24 ore del 2 febbraio 2005), Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue:

*"La legge non riporta più la formulazione utilizzata per le detrazioni per carichi di famiglia, secondo la quale le stesse andavano ripartite tra li aventi diritto in base all'onere sostenuto e non ha introdotto un nuovo criterio di ripartizione. Tenuto conto che già in presenza della precedente formulazione e stata attribuita ai contribuenti la massima discrezionalità nella distribuzione del beneficio (si veda la circolare 3 del 1998), si ritiene che tale orientamento possa essere tutt'ora confermato anche in relazione alle nuove deduzioni "*.

Ora, in base a tale assunto è pertanto data massima libertà ai coniugi di determinare la ripartizione che risulta più conveniente.

Rispetto alla previgente normativa, la scelta delle percentuali di attribuzione delle deduzioni in parola ai due coniugi è di fondamentale importanza in quanto può determinare dei risultati completamente diversi. Infatti, mentre nell'attribuzione delle "vecchie" detrazioni d'imposta occorreva semplicemente verificare che ciascun coniuge avesse sufficiente imposta al fine di poterne usufruire interamente, le nuove deduzioni non spettano sempre, ma solo per l'eventuale parte risultante dal rapporto di cui sopra. In altre parole, se prima la detrazione d'imposta era sempre attribuita ed aveva quale unico limite, l'imposta disponibile, le nuove deduzioni spettano in base al risultato di un rapporto che può generare risultati completamente diversi a seconda della scelta di ripartizione operata.

**DETERMINAZIONE DELLA RIPARTIZIONE  
PIÙ CONVENIENTE  
DELLA "FAMILY AREA"**

Ai fini della determinazione della percentuale di ripartizione delle deduzioni per figli e familiari a carico che risulta **più conveniente** per entrambi i coniugi, occorre determinare in quali casi si ha il minor carico d'imposta complessivo.

La scelta della ripartizione ottimale può essere effettuata tenendo in considerazione le seguenti principali variabili:

- il reddito complessivo di ogni singolo coniuge;
- aliquota marginale di ogni singolo coniuge.

Infatti, il reddito complessivo è l'elemento principale che determina se ed in quale proporzione spetta la deduzione; tale elemento è quindi di fondamentale importanza al fine di stabilire l'aliquota marginale (ossia, l'aliquota applicata nello scaglione più alto).

Ora, tendenzialmente l'attribuzione che risulta più conveniente tende ad attribuire una maggior percentuale della deduzione al coniuge con reddito più elevato; è infatti in tale fattispecie che, di solito, la deduzione consente di sottrarre ad imposizione la corrispondente quota di reddito altrimenti assoggettata ad un'aliquota marginale più alta. Va tuttavia osservato che, la regola in base alla quale, tendenzialmente la miglior ripartizione è quella che viene operata in favore dei redditi più alti, vale solo entro determinati limiti, posto che all'aumentare del reddito diminuisce altresì la misura della deduzione, mentre in alcuni casi si annulla del tutto.

Così, può accadere che, uno dei due coniugi abbia un reddito talmente elevato che in ogni caso si determina l'impossibilità di fruire della deduzione.



## CALCOLO DELLA "FAMILY AREA" EFFETTIVA IN FUNZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO


(art. 12 comma 4-ter del TUIR)

Gli importi delle deduzioni indicate al comma I del Part. 12 rappresentano solo gli importi base e teorici. Per l'individuazione della deduzione per carichi di famiglia **effettivamente spettante** occorre adottare la formula di cui al comma 4-ter) dell'articolo 12 del 1 UIR del tutto simile, pur con una soglia reddituale diversa al rapporto matematico già previsto per la determinazione della No fax area di cui al comma 5 dell'articolo 1 del TUIR.

$$\frac{(78.000 + \text{deduzioni teoriche art. 12} + \text{oneri deducibili art. 10} - \text{reddito compl.})}{78.000}$$




**SE IL RISULTATO E'  $\geq 1$**




LA DEDUZIONE COMPETE  
PER INTERO

**SE IL RISULTATO E'  $\leq 1$**



LA DEDUZIONE NON  
COMPETE

**SE IL RISULTATO E'  
COMPRESO TRA 0 E 1**



LA DEDUZIONE E'  
DETERMINATA DAL SEGUENTE  
PRODOTTO:

FAMILY AREA    \* 0,xxxxx  
TEORICA  
(troncamento)

**CALCOLO DELLA "FAMILY  
AREA"  
IN FUNZIONE DEL REDDITO  
COMPLESSIVO**

**Esempio 1**

Contribuente, che non abbia oneri deducibili da far valere, con un reddito complessivo di euro 20.000 e due figli a carico per il 50 %:

Reddito complessivo	20.000,00 euro
Oneri deducibili	0,00 euro
2 figli a carico di cui 1 di età inferiore a tre anni: Deduzione teorica spettante al 50 % $(2.900/2) + (3.450/2)$	3.175,00 euro
<b>CALCOLO DELLA DEDUZIONE EFFETTIVA:</b>	
<u>78.000 + deduzione teorica - reddito complessivo</u>	
<b>78.000</b>	
<u><math>78.000 + 3.175 - 20.000 = 0,784295</math></u>	
78.000	
<b>Deduzione effettiva spettante <math>(3.175 * 0,7842) =</math></b>	<b>2.489,84 euro</b>

**Esempio 2**

Contribuente con un reddito complessivo di euro 38.000, oneri deducibili pari ad euro 1.000 e tre figli a carico per il 40 %, di cui uno nato il 20 giugno 2005 e due maggiori di tre anni:

Reddito complessivo	38.000,00 euro
Oneri deducibili	1.000,00 euro
3 figli a carico di cui 1 di età inferiore a tre anni Deduzione teorica spettante al 40 % $(2.900 * 2 * 40\%) + (3.450 * 7/12 * 40\%) = (2.320) - (805) =$	3.125,00 euro
<b>CALCOLO DELLA DEDUZIONE EFFETTIVA:</b>	
<u>78.000 + oneri deducibili + deduzione teorica - reddito complessivo</u>	
78.000	
<u><math>78.000 + 1.000 + 3.125 - 38.000 = 0,565705</math></u>	
78.000	

## APPLICAZIONE "NO TAX AREA" E "FAMILY AREA", IN SEDE DI RITENUTA

Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 600/73, il sostituto d'imposta è tenuto all'effettuazione delle ritenute con applicazione della deduzione di cui all'art. 11(NO-TAX AREA) e 12 (FAMILY - AREA) del Tuir.

L'applicazione della "No-tax area" e della nuova deduzione per oneri di famiglia "Family area", viene effettuata dal sostituto d'imposta nel corso dei singoli periodi di paga ordinaria

La ritenuta deve essere operata dal sostituto d'imposta sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 51 del Tuir, esclusi le mensilità aggiuntive e gli emolumenti arretrati, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto delle deduzioni di cui all'articolo 11 e 12 del Tuir rapportate anch'esse al periodo di paga.

La "No-tax area" e la "Family area" non sono applicate sulle mensilità aggiuntive (ad esempio, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>); tali mensilità tuttavia vengono utilizzate dal sostituto per la determinazione di reddito complessivo;

La No tax area è autonomamente riconosciuta dal sostituto sulla base dell'ammontare del reddito di lavoro dipendente che lo stesso corrisponde; il dipendente tuttavia può richiedere la non applicazione della "no-tax area" (ad esempio, in presenza di altri redditi).

La family area è riconosciuta dal sostituto se il lavoratore dichiara di averne diritto indicando le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi. La No tax area e la Family area spettano nella misura risultante dal calcolo previsto rispettivamente dal c. 5 dell'art. 11 e dal comma 4-ter dell'art. 12.

La No tax area e la Family area sono ragguagliate al periodo di paga.

Il calcolo della No tax area e della family area tengono conto del reddito complessivo

Se in corso d'anno le retribuzioni aumentano (ad esempio, per una promozione), le deduzioni spettanti si determinano sulla base del nuovo reddito complessivo; le ritenute vanno adeguate a decorrere dal periodo di paga nel quale la retribuzione risulta modificata; per le retribuzioni già corrisposte l'adeguamento può essere operato in sede di conguaglio. La determinazione della deduzione effettivamente spettante verrà effettuata in sede di conguaglio (fine d'anno o in corso d'anno per cessazione del rapporto).

Il dipendente può comunicare al sostituto il proprio reddito complessivo "presunto" sul quale il sostituto dovrà calcolare le deduzioni al fine di avvicinare la tassazione in acconto a quella che verrà operata in sede di conguaglio o in dichiarazione.

Il calcolo della No tax area e della Family area devono essere tenuti separati

**FAMILY AREA**  
**Rapporti di lavoro inferiori all'anno**

In caso di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno la deduzione teorica spettante va rapportata alla minore durata del rapporto e riconosciuta per la parte non usufruita in sede di conguaglio su richiesta del lavoratore.

Pertanto, in caso di un contratto di lavoro della durata di 4 mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2005, con coniuge e un figlio a carico, il sostituto d'imposta dovrà ragguagliare la deduzione per oneri di famiglia alla minore durata del rapporto di lavoro. Ciò vale anche nell'ipotesi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che iniziano o cessano nell'anno. Quindi in sede di conguaglio di fine rapporto nella formula da utilizzare per l'attribuzione della nuova deduzione al numeratore va indicata la deduzione teorica spettante già ragguagliata alla durata del rapporto:  $[78.000 + (6100/12 \times 4) - \text{reddito complessivo}] / 78.000 = Y$   
 $Y \times 2.033 = \text{deduzione effettivamente spettante}$

Il lavoratore può sempre chiedere al sostituto di riconoscergli le nuove deduzioni per oneri di famiglia (come pure la deduzione base di euro 3.000 della No tax area) in relazione all'intero periodo d'imposta

## FAMILY AREA

### Rapporti di collaborazione

Le nuove disposizioni per oneri di famiglia si applicano anche ai compensi corrisposti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare le eventuali variazioni. Occorre tuttavia tener conto delle peculiarità che caratterizzano questi rapporti in relazione alle diverse modalità di corresponsione dei compensi. Esaminiamo di seguito le soluzioni ai possibili casi tenendo conto delle soluzioni indicate dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n° 15/1", del 2003 a proposito del riconoscimento della No tax area.

#### **Family area con compensi corrisposti a cadenza periodica**

Se il sostituto è in grado di preventivare l'ammontare complessivo dei compensi nel corso del periodo d'imposta e procede al pagamento dei compensi con periodicità regolare (semestre, bimestre o altro) dovrà provvedere per ciascun periodo di paga a decurtare dall'ammontare del compenso la deduzione ex art. 12 (analogamente alla deduzione ex art. 11 No tax area) rapportata al periodo di paga. la deduzione va calcolata considerando come reddito complessivo presunto (salvo diversa indicazione del collaboratore) l'ammontare complessivo dei compensi che il sostituto andrà a corrispondere nel corso del periodo d'imposta.

#### **Family area con compensi corrisposti in unica soluzione.**

La deduzione ex art. 12 (come pure la No tax area) va commisurata all'intero ammontare del compenso senza effettuare ragguaglio ad alcun periodo di paga.

#### **Family area con compensi corrisposti a cadenza periodica e ammontare complessivo Indeterminato**

E' il caso di una pluralità di pagamenti durante il periodo d'imposta a cadenza variabile senza che sia noto l'ammontare complessivo dei compensi. In tale ipotesi il committente, in assenza di comunicazioni da parte del collaboratore circa il possesso di altri redditi dovrà:

- applicare la deduzione art. 11 (No tax area) fin dalla corresponsione del primo compenso commisurandola all'ammontare erogato; in occasione della corresponsione degli altri compensi in corso d'anno il sostituto dovrà rideterminare la deduzione spettante sulla base del nuovo reddito complessivo e provvedere ad adeguare le ritenute.

Per quanto riguarda la family area. si ritiene che l'onere vada riconosciuto con criteri analoghi alla No tax area e quindi nel corso di ciascun pagamento.

#### **Family area con compensi corrisposti a cadenza periodica e ammontare complessivo determinato**

Se il sostituto conosce preventivamente l'ammontare complessivo dei compensi che corrisponderà nel periodo d'imposta ma non procede al pagamento con cadenza periodica prestabilita, le deduzioni quali la No tax area e, si ritiene, anche la family area, devono essere applicate fin dalla corresponsione del primo compenso commisurandole all'ammontare complessivo dei compensi che si presume di corrispondere.

## **EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE NEL PERIODO DI PAGA**

Per la determinazione delle ritenute il sostituto deve procedere nel seguente modo:

- determinare l'ammontare delle somme e dei valori che andrà a corrispondere nell'anno considerando le mensilità aggiuntive e i compensi similari;
- sottrarre gli oneri deducibili trattenuti direttamente dallo stesso sostituto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
- calcolare l'importo della No fax area applicando all'ammontare teorico della stessa la percentuale che scaturisce dal rapporto ex art. 11 comma 5 TU1R;
- calcolare l'importo della Family area applicando all'ammontare teorico la percentuale che scaturisce dal rapporto ex art. 12 comma 4 ter TU1R;
- ragguagliare la No tax area e la Family area ai singoli periodi di paga;
- sottrarre dal reddito corrisposto gli importi delle deduzioni spettanti;
- applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito rapportate al periodo di paga e del contributo del 4%

## DETERMINAZIONE DELLA "FAMILY AREA" IN SEDE DI CONGUAGLIO

In base alla nuova formulazione dell'art. 23 del DPR 600/1973 in sede di conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto deve procedere al ricalcolo definitivo della no fax area e della family area.

Il conguaglio di fine anno o di fine rapporto costituisce dunque il momento fondamentale per la determinazione della misura annuale della deduzione per oneri di famiglia complessivamente ed effettivamente spettante.

A tale proposito per determinare la nuova Family area occorrerà applicare la formula come di seguito indicato:


Elementi del numeratore del rapporto		Note caratteristiche
78.000,00	+	Importo fisso
$(3.200,00 / 12 * n. \text{ mesi di spettanza})$	+	Deduzione per coniugo a carico
$[(2.900,00 * \% \text{ di ripartizione}) / 12 * n \text{ mesi di spettanza}]$	+	Deduzione per ciascun figlio a carico o altra persona di cui all'articolo 433 del
$[(3.450,00 \text{ euro} * \% \text{ di ripartizione}) / 12 * n. \text{ mesi di}]$	--+	Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni
$(3.200,00 \text{ euro} / 12 * n. \text{ mesi di spettanza})$	+	Per il primo figlio in caso di mancanza del coniugo La ripartizione tanto per il primo figlio quanto per gli altri figli non risulta
$((3.700.00 \text{ euro} * \% \text{ di})$	+	Per ciascun figlio portatore di handicap (Legge 104/92)
Oneri deducibili (Art 10 TUIR)	+	Va compreso l'onere deducibile pari all'ammontare della rendita catastale relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3 bis del TUIR
Importo reddito complessivo		Reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR e comprensivo degli altri redditi, ivi compreso il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ove comunicati dal percipiente
Elementi del denominatore del rapporto		Note caratteristiche
78.000,00	+	Importo fisso

Come già detto, se dall'esecuzione di detto rapporto scaturisce:

- un valore pari o maggiore di 1, spetterà l'intero importo delle deduzioni teoriche
- un valore compreso tra 0 e 1, spetterà l'importo che risulta moltiplicando tale valore per l'importo delle deduzioni di cui al numeratore del rapporto computando al massimo 4 cifre decimali (0,xxxx) e senza procedere ad alcun arrotondamento (criterio del troncamento);
- un valore pari o minore di 0 non spetterà alcuna deduzione.

## LE COMUNICAZIONI ENTE- DIPENDENTE

**(NO TAX AREA, DETRAZIONE PER ONERI, INCAP1ENZA DELLE RETRIBUZIONI, ALTRI REDDITI, ALIQUOTA PIU' ELEVATA, FAMILY AREA)**





ENTE		DIPENDENTE
Possibilità di tener conto, ai fini delle operazioni di conguaglio di fine anno, di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati	⇔	Tale procedura è adottabile su richiesta del sostituto che in tale occasione,precisa l'opzione che intende adottare in caso di incapacienza delle retribuzioni
Rilascio della certificazione	⇔	In caso di richiesta il sostituto può ottenere tale certificazione entro 12 giorni dalla richiesta stessa
Possibilità di applicare nei diversi periodi di paga un'aliquota più elevata per evitare conguagli eccessivamente onerosi o incapienti	⇔	Tale procedura è adottabile in presenza di accordo con il sostituto
Attribuzione delle deduzioni ex Art.12 Tuir	⇔	<p>Il sostituto dichiara di averne diritto indicando le condizioni di spettanza ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni</p> <p>E' possibile effettuare tale richiesta anche a fine anno</p>
effettuazione delle operazioni di conguaglio tenendo conto degli eventuali redditi comunicati dal sostituto	⇔	Il sostituto comunica eventuali altri redditi posseduti che vengono utilizzati ai fini dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio (ad esempio, per il calcolo della no-tax area, per l'attribuzione delle deduzioni per oneri di famiglia, ecc.

## DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA NUOVA TABELLA DELLE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

In base all'art. 13 del Tuir l'imposta lorda è determinata applicando al reddito imponibile le aliquote per scaglione di reddito:  
Si ricorda che prima dell'applicazione delle aliquote Irpef, il reddito imponibile viene decurtato sia della deduzione ex art. 11 (no-tax area) sia delle deduzioni ex art. 12 (Family area).

### LA RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE PROGRESSIVE PER SCAGLIONI DI REDDITO

L'attuazione del 2° modulo di riforma dell'IRPEF passa anche attraverso una rimodulazione delle aliquote progressive per scaglioni di reddito. Alla luce, pertanto, delle modificazioni apportate all'articolo 13, comma 1 del TUIR nel testo vigente a far data dal 1° Gennaio 2005, la nuova griglia delle aliquote progressive per scaglioni di reddito risulta così articolata:

Affinchè la presente riforma avente a oggetto la riduzione del prelievo fiscale non si rivelasse particolarmente sbilanciata in favore dei contribuenti più facoltosi, il legislatore ha disposto l'introduzione, sempre a decorrere dal 1° Gennaio 2005, di un contributo di solidarietà nella misura del 4% da applicare alla base imponibile fiscale di cui all'articolo 13 del Tuir eccedente i 100.000 euro

Scaglioni di reddito (euro)				Aliquote
Da	0	a	26.000,00	23%
Da	26.000,01	a	33.500,00	33%
Da	33.500,00	a	100.000,00	39%
Scaglioni di reddito (euro)				Aliquota + contributo
Oltre	100.000,00			39% + 4%


**DETRAZIONI PER ONERI  
(art. 15 TUIR)**

ART. 15 LETT. C), F) TU IR => EROGAZIONI PER SPESE MEDICHE E ASSICURAZIONI SULLA VITA E SUGLI INFORTUNI EFFETTUATE IN CONFORMITÀ A CONTRATTI COLLETTIVI, ACCORDI E REGOLAMENTI AZIENDALI

**Concorrono a formare il reddito e danno diritto alla detrazione del 19% prevista dall'art. 15 Tuir**


**Solo in sede di conguaglio (anche in corso d'anno) e non nei diversi periodi di paga**

Sostenuti per il tramite del datore di lavoro



Il dipendente non deve fare nessuna richiesta

Non sostenuti per il tramite del datore di lavoro, se questi acconsente




Il dipendente ne richiede l'inclusione nel conguaglio

Il dipendente è obbligato a fornire al sostituto tutti quegli elementi di carattere più personale necessari per il rispetto delle condizioni dettate dell'art. 13-bis Tuir

**DI TALI ONERI E' PREVISTA DESCRIZIONE ANALITICA NELLE ANNOTAZIONI DEL MODELLO CUD 2006**

## IL CONGUAGLIO COMPLESSIVO

**Ai fini dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno**



**Il dipendente può chiedere al datore di lavoro di tenere conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da altri soggetti**

A TAL FINE IL SOSTITUITO CONSEGNA AL DATORE DI LAVORO ENTRO 11. 12 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO LA CERTIFICAZIONE UNICA RILASCIATA A DAGLI ALTRI SOGGETTI EROGATORI

PER CONSENTIRE AL DIPENDENTE DI POTER APPLICARE TALE DISPOSIZIONI E' INFATTI PREVISTO CHE, IN CASO DI RICHIESTA, IL DATORE DI LAVORO RILASCI IL **CUD** ENTRÒ 12 GIORNI DALLA RICHIESTA STESSA.

ALLA CONSEGNA DI TALE CERTIFICAZIONE IL SOSTITUITO COMUNICA ANCHE L'OPZIONI: DA APPLICARE NELL'IPOTESI DI INCAPIENZA DELLE RETRIBUZIONI A SUBIRE IL PRELIEVO DELLE IMPOSTE TRA VERSAMENTO DIRETTO O TRATTENUTA NEI PERIODI DI PAGA SUCCESSIVI CON APPLICAZIONE DELL'INTERESSE DELLO 0,5% MENSILE

DEVE TRATTARSI DI REDDITI DIVERSI DA QUELLI CHE HA EROGATO IL SOSTITUITO STESSO; TALI ULTIMI REDDITI SONO INFATTI OBBLIGATORIAMENTE CONGUAGLIATI DAL DATORE DI LAVORO

**IL RISULTATO DEL CONGUAGLIO E  
RELATIVE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE**

**IL RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO**

**A CREDITO**

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare il rimborso delle maggiori ritenute operale in corso d'anno. Tale rimborso avviene mediante riduzione delle ritenute da operare nel periodo di paga in cui è effettuato il conguaglio. Nell'ipotesi d'incapienza del monte ritenute a disposizione:

- il rimborso va in ogni caso effettuato, anticipando il credito o anche utilizzando ritenute di diversa natura;
- e' autorizzato ad eseguire la compensazione con le ritenute operate nei mesi successivi.

**A DEBITO**

In capienza delle retribuzioni a subire le ritenute entro il 28 febbraio 2006

Capienza delle retribuzioni a subire le ritenute entro il 28 febbraio 2006

Il datore di lavoro opera le ritenute per le imposte dovute nel mese di effettuazione del conguaglio

Il dipendente dichiara di versare al datore di lavoro l'importo delle ritenute dovute

Il datore di lavoro, su autorizzazione del dipendente, effettua il prelievo delle ritenute dovute sulle retribuzioni successive con applicazione dell'interesse dello 0,50%

L'IMPORTO CHE AL TERMINE DEL PERIODO D'IMPOSTA NON RISULTA VERSATO PER INCAPIENZA DELLE RETRIBUZIONI O PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO VA COMUNICATO AL DIPENDENTE CHE PROVEDE AL VERSAMENTO ENTRO IL 16 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO (16 GENNAIO 2006)

## CASI PARTICOLARI: IL DECESSO DEL DIPENDENTE

Il sostituto effettua il conguaglio all'atto della cessazione del rapporto dovuta per decesso del dipendente



### SOMME E VALORI SOGGETTI A CONGUAGLIO

Riscossi dal dipendente deceduto messi a disposizione del dipendente deceduto (con ritenute operate e versate) e per qualsiasi motivo non riscossi



### CREDITO



ATTRIBUITO AGLI EREDI IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI SUCCESSIONE EREDITARIA

### DEBITO




IL SOSTITUTO VERSA IRPEF E ADD. IRPEF

EVENTUALI INCAPENZE VERSATE DAGLI EREDI

### SOMME E VALORI NON SOGGETTI A CONGUAGLIO

Maturati in capo al deceduto ma non ancora liquidati, come ad esempio: mensilità in corso di formazione alla data del decesso, rateo tredicesima e quattordicesima mensilità, competenze arretrate maturate successivamente al decesso



TALI SOMME SONO CORRISPOSTE AGLI EREDI IN PROPORZIONE ALLA LORO QUOTA DI SUCCESSIONE EREDITARIA CON APPLICAZIONE DELLA RITENUTA CON L'ALiquota PREVISTA PER IL PRIMO SCAGLIONE DI REDDITO

SONO ASSOGETTATE A TASSAZIONE SEPARATA IN CAPO AGLI EREDI, E NON È DOVUTA ADDIZIONALE IRPEF

### N.B.

A DECORRERE DAL 2005 CESSA, PER GLI EMOLUMENTI ARRETRATI PERCEPITI NEL 2005, L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO VIGENTI FINO AL 2002, E SI APPLICANO QUELLE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005 TENENDO CONTO ANCHE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ


## LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO FISCALE DEI COLLABORATORI

Per effetto del richiamo contenuto nell'art. 24, comma 1, ultimo periodo, del **D.P.R.** 600/73 ai commi 3 e 4 dell'art. 23 dello stesso decreto, come noto a partire dal 1° gennaio 2001, anche ai redditi corrisposti ai collaboratori si rendono applicabili le disposizioni concernenti le operazioni di conguaglio. Anche per i collaboratori, con tali operazioni, il datore di lavoro in sostanza procede al riepilogo delle ritenute complessivamente operate sulle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di paga, al ricalcolo delle deduzioni ex art. 11 e 12 spettanti, alla determinazione dell'imposta complessivamente dovuta al fine di conguagliare eventuali differenze d'imposta (a debito o a credito). Il risultato delle operazioni di conguaglio va attribuito al dipendente entro il 28 febbraio; come precisato nella citata C.M. 326/E del 23.12.97, tale termine si riferisce al momento in cui devono terminare gli effetti finanziari del risultato finale delle operazioni di conguaglio, i cui effetti reagiranno sulla somme e valori erogati nel mese in cui effettivamente il conguaglio viene operato.

## IL CONGUAGLIO COMPLESSIVO

In base al disposto dal comma 4 dell'articolo 23 del D.P.R. 600/73, è previsto che anche il collaboratore possa chiedere al proprio sostituto d'imposta di considerare, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, i redditi di lavoro dipendente o assimilati eventualmente percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti durante l'anno

### **IL CONGUAGLIO RIASSUNTIVO DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI EX ART. 10 E 13 BIS DEL TUIR**





# **LE ADDIZIONALI**

## **IRPEF**

**DeltaDator**

## NO TAX AREA E ADDIZIONALI IRPEF

E' previsto che, la deduzione ex art. 11 del Tuir, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'Irpef.  
 Resta tuttavia salva la norma in base alla quale le addizionali sono dovute, se l'Irpef è dovuta.  
 Come chiarito dalla circolare n. 2 del 15.01.03 le addizionali non sono dovute qualora, per lo stesso anno l'Irpef non risulti dovuta, anche per effetto della "no-tax area".

Se  
 (IRPEF – eventuali  
 detrazioni per oneri)  $\leq$   
 ZERO

**LE ADDIZIONALI IRPEF  
 NON SONO DOVUTE**

Se  
 (IRPEF – eventuali  
 detrazioni per oneri)  $\geq$   
 ZERO

**LE ADDIZIONALI IRPEF SONO  
 DOVUTE NELLA SEGUENTE  
 MISURA:**

**BASE IMPONIBILE  
 IRPEF  
 +  
 NO TAX – AREA  
 APPLICATA  
 =  
 BASE IMPONIBILE ADD. IRPEF  
 \*  
 ALIQUOTE  
 ADDIZIONALI  
 =  
 ADDIZIONALI IRPEF DOVUTE**

## FAMILY AREA E ADDIZIONALI IRPEF

La nuova deduzione per oneri di famiglia introdotta dalla legge Finanziaria 2005 produce effetti non soltanto ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF ma anche della base imponibile delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF.

E' la precisazione contenuta nella con circolare n. 3 I/E del 6 giugno 2005 nella quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito tra l'altro che ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali regionali e comunali IRPEF, in assenza di una analoga previsione a quella relativa alla no fax area si deve ritenere che la nuova **DEDUZIONE PER ONERI FAMILIARI**, comporti la riduzione della base imponibile non solo IRPEF ma anche della addizionali regionali e comunali a tale imposta.

In altre parole, l'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che per calcolare l'imponibile delle addizionali si deve scomputare la NUOVA DEDUZIONI-; PER ONERI DI FAMIGLIA

In pratica:

$$\begin{array}{r}
 \textbf{IMPONIBILE ADDIZIONALE} \\
 \textbf{REGIONALE/COMUNALE IRPEF} \\
 = \\
 \textbf{REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF} \\
 \textbf{Meno} \\
 \textbf{ONERI DEDUCIBILI DI CUI ALL'ART. 10} \\
 \textbf{Meno} \\
 \textbf{FAMILY AREA ART. 12 TUIR} \\
 \textbf{EFFETTIVAMENTE SPETTANTE}
 \end{array}$$

Resta applicabile la previsione secondo cui le addizionali sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute. Pertanto, qualora per lo stesso anno non risulti dovuta l'IRPEF, anche per effetto della nuova deduzione per oneri di famiglia, non saranno dovute neanche le relative addizionali comunali e regionali.

Si rammenta che per i SOGGETTI NON RESIDENTI la nuova deduzione per oneri di famiglia non si applica ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.

**ADDIZIONALI REGIONALI  
APPROVATE DALLE SINGOLE REGIONI**

**LOMBARDIA** - (Legge Regionale 18.1.2001, n.27)

Scaglioni di reddito	Aliquota per scaglione
<b>Fino a 15.493,71</b>	<b>1,20</b>
<b>Da 15.493,72 a 30.987,41</b>	<b>1,30</b>
<b>Oltre 30.987,41</b>	<b>1,40</b>

Ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a €10.329.14, continua ad applicarsi l'aliquota dello **0,90** per cento.

**Piemonte**

**Anno 2005**

(Delibera Giunta Regionale 20/12/2004, n. 86-4433)

Scaglioni di reddito	Aliquota per scaglione
<b>Fino a 10.672,82</b>	<b>0,90</b>
<b>Oltre</b>	<b>1,40</b>

## Veneto

**Anno 2005** (Legge Regionale 26/1 1/2004, n. 29 art.

I **Per** l'anno 2005 l'aliquota dell'addizionale regionale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche è

fissata nella misura dello **0,9** % per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 29.000.00.

Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, superiore ad euro

29.000,00. l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata per l'anno 2005 nella misura dell'1,4

**per cento.**

Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra 29.001,00 euro e 29.147,00 euro. L'addizionale regionale IRPEF dovuta e determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota, l'importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986

e la differenza tra 29.147.00 euro ed il reddito imponibile del soggetto.

Scaglioni di reddito	Aliquota per scaglione
<b>Fino a 29.000</b>	<b>0,90</b>
<b>Oltre</b>	<b>1,40</b>

L'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e inoltre fissata nella percentuale dello **0,9** % per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF. non superiore a euro **32.600,00** e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai

fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 32.600.00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0.9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi

imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non sia superiore a euro 32.600,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3

della legge 5 Febbraio 1992. n. 104.

## Marche

a decorrere dall'1/1/2005 - Delibera giunta 25/07/2005

Scaglioni di reddito	Aliquota per scaglione
<b>Fino a 15.500</b>	<b>0,90</b>
<b>Da 15.500 a 31.000</b>	<b>1,20</b>
<b>Oltre 31.000</b>	<b>1,40</b>

## Umbria

(Delibera di giunta 18 dicembre 2001)

Le aliquote relative all'addizionale regionale all'IRPEF sono determinate con legge regionale.

Per i redditi conseguiti a partire dall'anno 2003. l'aliquota dello **0,9** si applica **fino a 15.000 euro**, per tutti gli altri redditi superiori, si applica l'aliquota **dell'1,10 sull'intero reddito.**

## Molise

A decorrere dal 1 gennaio 2005 l'aliquota è fissata nella misura dell'1,2%.

## Puglia

(Legge Regionale 7/1/2004, n. 1 )

### **Aliquota unica pari all'1,1%.**

Rimane ferma l'aliquota dello 0,9% per i seguenti Comuni:


1. CASALNUOVO MONTEROTARO
2. PIETRA MONTECORVINO
3. CARLANTINO
4. CASALVECCHIO DI PUGLIA
5. CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
6. CELENZA VALFORTORE
7. CHIEUTI
8. POGGIO IMPERIALE
9. SAN PAOLO DI CIVITATE

## Calabria

(Legge Regionale 30/07/2002. n. 30) - Aliquota unica pari a **1,4%** a decorrere dall' 1/1/2003.

## LE ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF

Art.1 D.Lgs  
28.9.98  
n.360



A decorrere  
Dal 1.1.99

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF



Non sono deducibili  
da alcuna imposta,  
tassa o contributo



### QUOTA OBBLIGATORIA STATALE

Entro il 15 dicembre di ogni  
anno è stabilita con decreto  
interministeriale l'aliquota  
da applicare a partire  
dall'anno successivo




A tale misura corrisponde  
un'equivalente diminuzione  
delle aliquote ex art. 11 tuir

### QUOTA FACOLTATIVA COMUNALE

I comuni possono  
deliberare la variazione di  
aliquota dell'addizionale  
comunale da applicare a  
partire dall'anno successivo  
(anche senza che sia  
approvata la quota statale)

Non può eccedere lo 0,50%  
l'incremento annuo non può  
eccedere lo 0,2% annuo



Tali aliquote non determinano un incremento di  
tassazione ma uno spostamento di gettito erariale a  
favore dei comuni e delle province

**FINANZIARIA 2005  
CONFERMATA LA SOSPENSIONE DELL'AUMENTO DELLE  
ADDIZIONALI COMUNALI**

*Si rammenta che l'art. 3 della finanziaria per l'anno 2003 aveva stabilito la sospensione fino al 31.12.2004 degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all'Irpef deliberati successivamente al 29 settembre 2002.*

**1.a circolare n. 1 del dipartimento delle politiche fiscali** aveva, in proposito chiarito quanto segue:

- possono considerarsi efficaci esclusivamente le deliberazioni che siano confermate delle aliquote in vigore e noli quelle con le quali l'ente locale istituisce la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Irpef ;
- restano efficaci le deliberazioni adottate prima del 29 settembre 2002, data della presentazione del disegno di legge finanziaria, con le quali è stato approvato l'aumento di aliquota dell'addizionale all'Irpef;
- sono del tutto escluse dal meccanismo sospensivo in esame le deliberazioni con le quali l'ente locale diminuisce la misura dell'aliquota deliberata, poiché l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, ne limita l'applicazione ai soli aumenti.

**La Legge Finanziaria per l'anno 2005** ha confermato per le addizionali comunali la suddetta sospensione fino al 31.12.2006 con la previsione della seguente deroga:

*Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale Irpef .... Ai soli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1%. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006, restano sospesi gli effetti delle addizionali..... di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2003 eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, da periodo d'imposta successivo alla predetta data".*

**Ciò significa che sono ammessi alla "variazione in aumento" per gli anni 2005, 2006 e 2007 i soli Comuni che al 1° gennaio 2005 non hanno ancora istituito l'addizionale comunale all'Irpef. E possono farlo deliberando un'aliquota massima dello 0,1%.**